

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 473 del 15 novembre 2017

R.D. 523/1904 Concessione per l'utilizzo di una rampa, lato fiume ad uso commerciale, in Sx fiume Po - st. 252-253 in località Baccanazza - Comune di Occhiobello (RO). (Pratica n° PO_RA00266). Ditta: SORTINI FRANCO & MARCO S.R.L. Decreto di rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente il rinnovo alla concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 04.07.2017 dalla Ditta SORTINI FRANCO & MARCO S.R.L. nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 12.07.2017 Prot. n 286759; Nulla-osta tecnico del 16.10.2017 Prot.n. 24472 (per A.I.Po); Disciplinare n 4626 del 10.11.2017.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.07.2017 con la quale la Ditta SORTINI FRANCO & MARCO S.R.L. (C.F. 00226140382), con sede in Via dei Calzolari, 134 - BOARA (FE) ha chiesto il rinnovo della Concessione per l'utilizzo di una rampa, lato fiume ad uso commerciale, in Sx fiume Po - st. 252-253 in località Baccanazza - Comune di Occhiobello (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.P.O con nota nr. 24472 del 16.10.2017;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 10.11.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede il rinnovo alla Ditta SORTINI FRANCO & MARCO S.R.L. (C.F. 00226140382), con sede in Via dei Calzolari, 134 - BOARA (FE), della Concessione per l'utilizzo di una rampa, lato fiume ad uso commerciale, in Sx fiume Po - st. 252-253 in località

Baccanazza - Comune di Occhiobello (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 10.11.2017 iscritto al n. 4626 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2017 è di Euro 211,08 (duecentoundici/08) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti